

(N. 69)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore AMADEO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 1979

Modifiche alla legge 31 maggio 1975, n. 191,
recante nuove norme per il servizio di leva

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, « Nuove norme per il servizio di leva », al punto 4) del primo comma prevede l'attribuzione del titolo per conseguire la dispensa dalla ferma di leva per i giovani arruolati che si trovino nella circostanza « da accertarsi dal consiglio di leva » di primogenito od unico figlio maschio di padre vivente, affetto da infermità permanente ed insanabile che lo renda inabile ad esplicare la sua abituale attività lavorativa e non eserciti, di fatto, altra attività lavorativa, ovvero di madre vedova o nubile, purchè, in entrambi i casi, a causa della partenza alle armi dell'arruolato, la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza.

L'applicazione di tale dettato — estremamente riduttivo — non consente la concessione della dispensa nei confronti di molti giovani agricoltori dai quali dipende esclusivamente la conduzione dell'azienda agricola, dal cui reddito traggono mezzi di sussistenza i rispettivi nuclei familiari.

Conviene considerare preliminarmente l'iter legislativo dal quale discende il dettato sopra riportato.

Il servizio di leva era, in passato, regolato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

Tale decreto, all'articolo 91, prevedeva:

primo comma: situazioni particolari di famiglia che possono dare luogo alla dispensa dal compiere la ferma di leva per coloro che — visitati dall'apposita commissione — siano stati giudicati abili ed arruolati;

secondo comma: facoltà del Ministro della difesa di determinare altri titoli di dispensa in aggiunta a quelli elencati nel primo comma.

Avvalendosi di tale facoltà i vari Ministri della difesa aggiunsero, in seguito, ai titoli di dispensa di cui sopra anche un titolo a favore dell'agricoltura, che così si enunciava: « figlio di padre inabile o di oltre 64 anni di età che sia l'unico ed indispensabile elemen-

to della famiglia per la conduzione dell'azienda agricola familiare cui attende per conto proprio e della famiglia, e da cui la famiglia trae i principali mezzi di sussistenza ».

Tale titolo, che officiosamente venne definito « pro-agricoltura », consentì la dispensa dal servizio militare di leva ai giovani appartenenti alle famiglie di agricoltori, ma venne, in seguito, modificato per evitare che ne fruissero anche giovani appartenenti a famiglie di proprietari terrieri che traevano sì i mezzi di sussistenza da aziende agricole, però condotte da altri (affittavoli-braccianti).

In seguito, è stata emanata la legge 31 maggio 1975, n. 191, « Nuove norme per il servizio di leva », la quale — all'articolo 22 — stabilì un nuovo elenco di particolari situazioni di famiglia che possono dar luogo a dispensa dal compiere il servizio militare.

In tale elenco non è stato, però, compreso il titolo precedentemente descritto a favore dell'agricoltura, pur riconfermando al secondo comma la facoltà al Ministro — verificandosi circostanze eccezionali e temporanee — di determinare nuovi titoli in aggiunta a quelli elencati al primo comma.

È necessario, in proposito, tener presenti alcune considerazioni.

Quando il giovane arruolato è l'unico elemento valido presente nell'azienda e deve assentarsi dal nucleo familiare per prestare servizio militare, la famiglia è costretta a svendere il bestiame e a smantellare così la azienda delle scorte vive e morte, ed è costretta — altresì — a trascurare la conduzione della azienda, limitandosi a cogliere i frutti spontanei.

Quando rientrerà in seno alla famiglia, dopo aver prestato servizio militare, non potrà immediatamente riportare l'azienda alla primitiva produttività, ma dovrà faticosamente e per lungo tempo ricostruire la scorta di bestiame prima svenduto e reinserire l'azienda nel ciclo di produzione delle varie colture.

Ben spesso, scoraggiato da tali necessità costose e senza reddito immediato, il militare congedato abbandona l'agricoltura e cerca

altre occupazioni nel settore industriale e terziario di più immediato reddito. Ne consegue che le forze migliori dell'agricoltura vengono così allontanate — spesso definitivamente — dal settore agricolo.

La grave crisi economica che da anni travaglia il nostro Paese, e che da qualche tempo si è gravemente acuita, potrà sicuramente essere di molto alleviata se si incrementerà la produzione dei beni primari (cereali, carni, formaggi, legname, eccetera), dei quali siamo oggi gravemente carenti e per i quali dipendiamo dall'estero, con gravissimi pesi di importazione che provocano lo squilibrio della nostra bilancia commerciale.

Appare, quindi, vanificato ogni intervento contributivo statale inteso ad incrementare la produzione agricola, quando poi — con altro provvedimento — vengono ad essere distolti dall'agricoltura i pochi elementi giovani che, invece, devono essere incoraggiati a restare nelle campagne ed a potenziare la loro attività agricola produttiva.

Del resto, ciò corrisponde a quanto è stato fatto nei periodi bellici, quando cioè maggiormente si sentiva la necessità di produrre i beni primari e veniva, quindi, concesso lo esonero dal servizio militare a quanti erano in grado di dimostrare la loro indispensabilità nel settore agrario.

L'indicazione sopra citata di « primogenito od unico figlio maschio » ha dato luogo — inoltre — a gravi conseguenze per l'agricoltura: sovente, infatti, il giovane arruolando non è figlio unico nè è primogenito, ma è l'unico elemento valido rimasto nell'azienda, poichè i suoi fratelli hanno abbandonato — a volte da molti anni — il nucleo familiare, a volte sono emigrati all'estero, spesso si sono inurbati entrando nel settore industriale, altre volte hanno costituito un nucleo familiare a parte e, in ogni caso, si disinteressano del nucleo familiare originario e dell'azienda agricola dal medesimo condotta.

Ne consegue che — con l'attuale normativa — pochissimi sono i giovani agricoltori che possono essere dispensati dal servizio di leva e continuare la loro attività aziendale, mentre moltissime sono le aziende agricole

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

che vengono, a causa di ciò, irrimediabilmente smembrate con gravissimo danno per la produzione agricola.

Merita — ancora — una particolare considerazione il caso, invero non infrequente, di giovani che, pur essendo gli unici elementi validi presenti in aziende agricole, integrano la loro attività prevalente di coltivatore diretto con altre saltuarie alle dipendenze di terzi (manovali edili, trebbiatori, eccetera)

traendo così non disprezzabili redditi che reinvestono poi nell'agricoltura per acquisto di sementi, attrezzi, concimi, bestiame, eccetera. Tale loro sforzo deve essere convenientemente valutato ed incoraggiato per le aziende di entità modesta e non già mortificato con la esclusione dei benefici dell'esonero militare di cui si discute.

Per porre rimedio a ciò, si propone l'approvazione del seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il punto 4) del primo comma dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, « Nuove norme per il servizio di leva », è sostituito dal seguente:

« 4) figlio maschio di padre invalido affetto da infermità permanente ed insanabile che lo renda inabile ad esplicare la sua abituale attività lavorativa o ultrasessantenne, oppure figlio di madre vedova o nubile ovvero orfano di entrambi i genitori, purchè sia, da almeno un anno, l'unico elemento maschio maggiorenne valido presente nel nucleo familiare e che sia addetto prevalentemente alla conduzione dell'azienda agricola di pertinenza ».